



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Commissione Comunale consultiva per la disciplina delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 78
della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010.

Art. 1 Composizione

- Sindaco (o suo delegato)
- n. 1 rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Pavia
- n. 2 rappresentante designato dalle Associazioni di categoria dei pubblici esercizi più rappresentative a livello provinciale
- n. 1 rappresentante designato dai Sindacati dei lavoratori del settore più rappresentativi a livello provinciale
- n. 2 rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti più rappresentative a livello provinciale

Oltre i membri effettivi possono essere nominati i supplenti.

I membri della commissione sono rinominabili.

Art. 2 Competenze

La commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, art. 109 della L.R. n. 6/2010.

Su richiesta del Presidente, la Commissione può esprimere parere anche su argomenti di carattere generale.

E' ammessa la convocazione a singoli punti all'ordine del giorno delle sedute e nei casi di particolare complessità, su richiesta del Presidente, di esperti nella materia oggetto di valutazione, esterni alla commissione, allo scopo di approfondire le tematiche interessate, senza che gli stessi possano partecipare alla fase di espressione del parere della commissione stessa.

Art. 3 Durata.

La commissione dura in carica cinque anni. I membri che dovessero cessare prima della scadenza vanno sostituiti con il proprio supplente, se nominato, o da nuovi membri designanti dalla stessa organizzazione .

Art. 4 Funzionamento.

Il Sindaco (o suo delegato) dirige i lavori della commissione e tutela che l'esame delle pratiche avvenga secondo quanto stabilito dall'ordine del giorno.

In caso di assenza esso è sostituito dal vicepresidente che viene nominato dal Sindaco fra gli altri membri della commissione.

Le funzioni di Segretario sono attribuite ad un dipendente comunale del servizio competente o a un componente scelto dal presidente.

Art. 5 Casi di incompatibilità

La commissione, in base al principio generale del conflitto di interessi, chiederà la non partecipazione alla discussione ed alla votazione durante l'esame delle pratiche sulle quali un membro abbia interessi propri o interessi di parenti o affini fino al IV grado.

Art. 6 Modalità di convocazione.

La commissione si riunirà ogni qualvolta si renda necessario.

La convocazione va trasmessa in forma scritta ai componenti, a mezzo di raccomandata, mail o fax e conterrà l'ordine del giorno. Il materiale da deliberare, qualora non allegato alla convocazione, deve essere messo a disposizione, presso il competente ufficio comunale, entro il termine previsto per la convocazione.

La convocazione va inviata ai soli membri effettivi, che si fanno carico di informare il proprio supplente.

La lettera di convocazione dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Art. 7 Validità delle sedute e funzionamento.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri che concorrono alla formazione del numero legale, compreso il Presidente che deve essere sempre presente.

La Commissione in caso di mancata unanimità delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il parere della Commissione, che ha natura di atto collegiale, sarà riportato dal segretario della commissione nel registro dei verbali delle sedute che conterrà l'esito della votazione e le sue motivazioni, in maniera succinta ma completa.

I terzi estranei sono esclusi dalle sedute. Il presidente potrà ammettere solo gli esperti di cui all'art. 2 che non potranno procedere all'espressione del parere.

E' prevista la possibilità che la Commissione esegua sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.